


Unipol
GRUPPO

Relazioni degli Amministratori
sulle proposte di deliberazione
all'Assemblea Ordinaria
degli Azionisti del 28 aprile 2016

Presenti,
per disegnare
il futuro.



ORDINE DEL GIORNO

1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. **Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
3. **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
4. Relazione sulla remunerazione predisposta ai sensi dell'art.123-ter del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. Approvazione del piano di compensi basato su strumenti finanziari, ai sensi dell'art. 114-bis del Testo Unico della Finanza. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. Acquisto e disposizione di azioni proprie e della società controllante. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. Aggiornamento del regolamento assembleare. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 viene a scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (la "Società"), nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2013.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018; e ciò secondo le modalità e con i limiti di cui all'art. 10 dello Statuto sociale, che prevede un meccanismo di voto di lista, idoneo a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che almeno un Consigliere possa essere eletto dalla minoranza, nonché tenuto conto della Delibera CONSOB n. 19499 del 28 gennaio 2016, che ha stabilito la misura percentuale della partecipazione minima necessaria ai fini della presentazione delle liste.

Ricordiamo, al riguardo, che lo Statuto sociale prevede che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere non inferiore a 15 e non superiore a 25 e che gli Amministratori durano in carica tre esercizi, ovvero il minor termine stabilito dall'Assemblea in sede di nomina, e sono rieleggibili.

L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai Soci che al momento di presentazione delle stesse abbiano diritto di voto nelle relative deliberazioni assembleari. In ciascuna lista i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo.

Il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dovrà avvenire nel rispetto della disciplina sull'equilibrio tra generi introdotta dalla Legge 12 luglio 2011, n. 120. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto di detto equilibrio. In particolare, in occasione del presente rinnovo, almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità superiore; pertanto, ciascuna lista che contenga un numero di candidati pari o superiore a tre dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari al numero minimo sopra indicato.

Fermo restando quanto più oltre precisato con riferimento alle disposizioni contenute nel Codice di Autodisciplina delle società quotate, ciascuna lista dovrà includere, a pena di decadenza, almeno due candidati in possesso dei requisiti d'indipendenza prescritti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, indicandoli distintamente e inserendo uno di essi al primo posto della lista.

Segnaliamo inoltre – rinviando, per quanto qui non specificato, alla citata disposizione statutaria – che:

- le liste dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea e la Società provvederà a metterle a disposizione del pubblico presso la sede legale, sul proprio sito *internet* e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea;
- secondo quanto previsto dalla richiamata Delibera CONSOB n. 19499/2016, hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, rappresentino almeno l'1% del capitale sociale; la titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUF"), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 10 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione delle rispettive cariche;
- ii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano riportate le caratteristiche personali e professionali dello stesso e l'attestazione dell'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendente, nonché

- iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento della deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Ai sensi del Criterio applicativo 3.C.3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate, poiché la Società appartiene all'indice FTSE-Mib, almeno un terzo del Consiglio di Amministrazione è costituito da Amministratori indipendenti con arrotondamento, in caso di numero frazionario, all'unità inferiore.

Si rammenta inoltre che i candidati alla carica di Amministratore dovranno attenersi alle disposizioni contenute nel Regolamento *“Limiti al cumulo di incarichi ricoperti dagli amministratori di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.”* adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 giugno 2009 (modificato da ultimo in data 14 febbraio 2013) e consultabile sul sito *internet* della Società all'indirizzo www.unipol.it sezione *Corporate Governance*.

Si segnala che la Policy in materia di requisiti di idoneità alla carica, approvata dall'organo amministrativo in carica della Società ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, prevede che, ai fini della valutazione del requisito di indipendenza di un Amministratore, si deve aver riguardo al corrispettivo annuo di eventuali prestazioni professionali rese nei confronti della Società e/o in società controllate, ove eccedente il 5% del fatturato annuo dell'Impresa o dell'Ente di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo ovvero dello Studio Professionale o della società di consulenza di cui egli sia *partner* o socio o, comunque, eccedente l'importo di Euro 200.000.

I Soci che presentano una “lista di minoranza” sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare i Soci che intendono presentare una “lista di minoranza” depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui all'art. 147-*ter*, comma 3, del TUF e all'art. 144-*quinques* del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni (Regolamento Emittenti), con l'Azionista che detiene il controllo.

Ricordiamo, inoltre, che nel caso in cui venga presentata un'unica lista o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Si evidenzia, infine, che ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate (Criterio applicativo 1.C.1 lett. h), recepito dal Codice di Corporate Governance di Gruppo, il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato Nomine e Corporate Governance, tenuto conto degli esiti della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati ("*Board Performance Evaluation*"), esprime agli Azionisti, prima della nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, il proprio orientamento sulle figure professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il Consiglio di Amministrazione in carica, pertanto, supportato dal Comitato Nomine e Corporate Governance, esaminati e considerati i risultati emersi dalle attività di *Board Performance Evaluation*, ha espresso il proprio orientamento, allegato alla presente Relazione, in merito alla dimensione e alla composizione ottimale del nominando organo amministrativo.

Si invita pertanto l'Assemblea ad assumere le più opportune deliberazioni in merito, nonché a determinare il compenso annuo lordo spettante al Consiglio di Amministrazione per tutta la durata dell'incarico.

Bologna, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato: Orientamento del Consiglio di Amministrazione in carica in merito alla dimensione ed alla composizione ottimale del nuovo organo amministrativo

**UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**ORIENTAMENTO AGLI AZIONISTI
IN MERITO ALLA DIMENSIONE E COMPOSIZIONE
DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Premessa

Secondo quanto raccomandato dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate (il “Codice di Autodisciplina”) il Consiglio di Amministrazione (anche il “Consiglio” o l’“Organo amministrativo”) di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (la “Capogruppo” o la “Società” o “UGF”), in occasione della convocazione dell’Assemblea degli Azionisti per la nomina del nuovo Organo amministrativo, con l’assistenza del Comitato Nomine e Corporate Governance (il “Comitato”), esprime agli Azionisti - anche tenuto conto degli esiti della valutazione annuale sulla dimensione, sulla composizione e sul funzionamento del Consiglio stesso e dei suoi Comitati - il proprio orientamento sulle figure manageriali e professionali la cui presenza in Consiglio sia ritenuta opportuna.

Il Codice di Autodisciplina infatti, con tale raccomandazione, in via generale, esprime l’auspicio che gli azionisti dell’emittente, in occasione della presentazione delle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione, valutino, anche alla luce del parere espresso dal Consiglio uscente, le caratteristiche personali, di esperienza, anche manageriale, e di genere dei candidati, in relazione alle dimensioni della società, alla complessità e specificità del settore di attività in cui essa opera, nonché alle dimensioni dell’Organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione in carica di UGF ha, quindi, redatto, con l’assistenza del Comitato, il presente orientamento - da sottoporre all’esame ed alla valutazione degli Azionisti, in vista della prossima Assemblea - in merito alla dimensione e alla composizione ottimale del nuovo Organo amministrativo (l’“Orientamento”).

Anche con riferimento all’esercizio 2015, così come per i due esercizi precedenti, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato, ha effettuato una valutazione sul funzionamento proprio e dei suoi comitati, nonché sulle relative dimensioni e composizione (“*Board Performance Evaluation*”). Il processo di autovalutazione è stato svolto nell’arco del triennio e ha avuto uno specifico focus sulle aree da individuare come punti di forza e su quelle meritevoli di approfondimento al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione uscente di formulare una riflessione di sintesi sui risultati emersi nel corso dell’esercizio 2015 ed, in particolare, dell’intero mandato dell’Organo amministrativo e, quindi, sul percorso evolutivo effettuato nel triennio 2013-2015.

2. Dimensioni del Consiglio di Amministrazione

Secondo quanto disposto dall’art. 10 (“Organo amministrativo”) del vigente Statuto sociale, il Consiglio di UGF deve essere composto da un numero di membri non inferiore a 15 e non superiore a 25. La sua attuale dimensione, deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 30 aprile 2013, è pari a 25 componenti e coincide con quella del Consiglio di Amministrazione eletto nel precedente mandato.

Il Consiglio di Amministrazione uscente ritiene che, ai fini della valutazione della composizione quantitativa dell’Organo amministrativo, si debba tenere conto di diversi criteri e di differenti esigenze derivanti dalle peculiari caratteristiche di UGF, cercando

di realizzare un equilibrato contemperamento di dette esigenze.

Le dimensioni dell'Organo amministrativo devono rappresentare e adeguatamente supportare i compiti di indirizzo strategico e di coordinamento che il Consiglio di Amministrazione sarà chiamato ad assolvere, tenendo conto dell'esigenza di strutturare la delega delle funzioni di analisi e supporto consultivo e propositivo ai Comitati interni ad esso, anche in considerazione della complessità del Gruppo Unipol, e della necessità di assicurare un adeguato funzionamento degli stessi.

Al riguardo, in relazione alle dimensioni della Società e all'articolazione gestionale e organizzativa del Gruppo, rilevano:

- lo specifico ruolo assolto da UGF quale società di partecipazione finanziaria mista intermedia, capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol e del Gruppo Bancario Unipol, e quindi la tipologia di attività svolta, oggetto di profonda e penetrante regolamentazione da parte delle autorità di vigilanza del settore assicurativo e bancario;
- la presenza, lungo la catena partecipativa che fa capo ad UGF stessa, di UnipolSai S.p.A., emittente con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., che si caratterizza per profili e problematiche di *governance* complessi dal punto di vista operativo ed organizzativo;
- la diversificazione dei *business* del Gruppo Unipol, che opera anche nei comparti immobiliare ed altre attività (alberghiera, sanitaria e agricola), oltre che, come detto, assicurativo e bancario.

Tali caratteristiche inducono all'adozione di una composizione collegiale che sia in grado di garantire un adeguato apporto alle strategie da adottare per l'indirizzo e la gestione delle attività del Gruppo, nonché di disporre di un numero di membri tale da consentire l'efficiente funzionamento dei Comitati interni al Consiglio, anche tenendo in considerazione l'esigenza di assicurare un efficiente bilanciamento delle competenze presenti nei Comitati stessi.

**** **

In tale ambito – tenuto conto dei risultati della Board Performance Evaluation e compatibilmente con l'esigenza di diversificazione delle competenze ritenute necessarie, di cui al paragrafo successivo, nonché con le richiamate dimensioni e complessità della Società - il Consiglio di Amministrazioni suggerisce agli Azionisti di valutare la possibilità di una riduzione del numero degli Amministratori, pur nell'ambito della fascia alta del range individuato dallo Statuto sociale.

Ciò avuto comunque riguardo alle positive dinamiche di funzionamento che il Consiglio di Amministrazione uscente ha riscontrato nel corso del proprio mandato e ritenendo il Consiglio che la composizione del nuovo Organo Amministrativo debba in ogni caso garantire una gestione efficiente ed efficace del funzionamento di tale organo,

consentendo l'approfondimento dei problemi e permettendo a ciascun componente di esprimersi, fornendo il proprio personale contributo allo sviluppo di una proficua dialettica, anche con riferimento al funzionamento dei Comitati consiliari.

3. Composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione

Preliminarmente si ricorda che la normativa applicabile alla Società prevede specifici requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza che debbono essere posseduti dai componenti dell'organo amministrativo, individuando altresì talune situazioni di incompatibilità.

Al riguardo si richiama il fatto che, stante la prevalenza della dimensione del settore assicurativo all'interno del conglomerato finanziario di cui fa parte la Società, ai sensi del combinato disposto degli artt. 210-*bis*, comma 4, e 212-*bis*, comma 1, lett. c), del D. Lgs. 7 settembre 2005 n. 209 (il "Codice delle Assicurazioni Private" o il "CAP"), ai soggetti che svolgono, fra le altre, funzioni di amministrazione presso l'impresa di partecipazione finanziaria mista capogruppo, quale si configura UGF, si applicano le disposizioni in materia di requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza¹ e situazioni di incompatibilità, previste per i soggetti che esercitano tali funzioni presso imprese di assicurazione.

Esaminando più specificamente i profili teorici dei candidati alla carica di Amministratore idonei ad assicurarne una composizione qualitativa ottimale – fermo restando, come detto, quanto al riguardo previsto dalla vigente regolamentazione applicabile a UGF – il Consiglio di Amministrazione, con l'assistenza del Comitato, anche alla luce degli esiti dei processi di autovalutazione effettuati nell'arco del triennio, ha definito un insieme di competenze ritenute necessarie all'Organo amministrativo per il corretto ed efficace svolgimento dei propri compiti, tenendo altresì conto:

- di quanto in proposito previsto dalla richiamata normativa nazionale applicabile al settore assicurativo² secondo il principio di proporzionalità³, posto che UGF, pur qualificandosi quale capogruppo sia del Gruppo Assicurativo Unipol che del Gruppo Bancario Unipol, non svolge direttamente attività assicurativa né

¹ In particolare l'art. 212 bis, comma 1, lett. c) del CAP prevede che "con riferimento alla vigilanza sul gruppo, l'IVASS esercita le seguenti funzioni: "(...) c) *valuta il sistema di governo societario del gruppo ed il possesso dei requisiti di cui all'articolo 76 da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo nelle società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2, e dei soggetti in esse responsabili delle funzioni fondamentali.*"

² Allo stato la normativa regolamentare di settore di riferimento è rappresentata dal Regolamento ISVAP n. 20/2008, il quale - all'art. 5, comma 2, lett. l) - prevede che l'organo amministrativo nel suo complesso deve essere in possesso di adeguate competenze tecniche almeno in materia di mercati assicurativi e finanziari, sistemi di *governance*, analisi finanziaria ed attuariale, quadro regolamentare, strategie commerciali e modelli d'impresa.

³ Ai sensi dell'art. 30 del CAP: "*1. L'impresa si dota di un efficace sistema di governo societario che consenta una gestione sana e prudente dell'attività. Il sistema di governo societario è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle attività dell'impresa.*"

- bancaria;
- delle indicazioni emanate dalle istituzioni e *authority* europee⁴;
- delle funzioni assegnate all'organo medesimo, del suo funzionamento e dell'articolazione in Comitati endoconsiliari, nonché della complessità e delle dimensioni del Gruppo, della tipologia di attività svolta, della struttura proprietaria e della quotazione in mercati regolamentati⁵;
- delle *best practice* diffuse nel mercato.

In proposito, il Consiglio segnala altresì che gli esiti della *Board Performance Evaluation* hanno confermato in via generale:

- la condivisione che l'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione della Società, nel proprio insieme, esprima – anche sulla scorta delle conoscenze approfondite e dell'esperienza maturata dagli Amministratori stessi nello svolgimento del mandato in corso e/o, se del caso, dei pregressi mandati, oltre che attraverso la partecipazione, per coloro che ne fanno parte, alle riunioni dei Comitati endoconsiliari, nonché ai programmi di formazione e aggiornamento (*induction session*) – le competenze, come più oltre precisate, ritenute necessarie al buon funzionamento dello stesso;
- soddisfazione circa il livello di diversità, in termini non solo di età, genere e anzianità di carica ma anche di competenza ed esperienze, dell'Organo amministrativo, pur in presenza di aree ritenute migliorabili, che potranno esserlo anche grazie alla esperienza maturata nell'esercizio del ruolo ed alla partecipazione a nuove *induction session*.

**** **

Premesso che il presente Consiglio di Amministrazione ritiene che, in linea generale, il

⁴ A livello comunitario l'art. 273, comma 1 e 2, del Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la Direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvency II) prevede quanto segue:

“(…)

2. La valutazione della competenza di una persona include la valutazione delle sue qualifiche professionali e formali, delle sue conoscenze ed esperienze pertinenti nel settore assicurativo, in altri settori finanziari o in altri ambiti di attività e tiene conto dei compiti assegnati a tale persona e, se del caso, delle sue competenze in ambito assicurativo, finanziario, contabile, attuariale e gestionale.

3. La valutazione della competenza dei membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza tiene conto dei compiti assegnati ai singoli membri in modo da assicurare un'adeguata diversità delle qualifiche, delle conoscenze e delle esperienze pertinenti così da garantire che l'impresa sia gestita e vigilata in modo professionale.”

⁵ Inoltre ai sensi del Codice di Autodisciplina, almeno un componente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione deve possedere, rispettivamente, i seguenti requisiti:

- adeguata esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi;
- adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive.

suo attuale assetto rifletta correttamente ed in maniera adeguata le diverse componenti (esecutiva, non esecutiva, indipendente) e le diverse competenze necessarie, il Consiglio di Amministrazione stesso ritiene che le professionalità e competenze che, tenuto conto delle risultanze dei richiamati processi di autovalutazione, anche alla luce delle suddette attività di induction, debbano essere rappresentate all'interno del nuovo Organo amministrativo nel suo complesso, al fine di mantenerne una composizione ottimale, siano le seguenti:

- pianificazione strategica;*
- business assicurativo e/o bancario e/o finanziario e/o immobiliare;*
- dinamiche del sistema economico-finanziario e di settore;*
- normative e regolamentazione di settore e corporate governance;*
- informativa contabile, sistemi di rilevazione finanziaria e/o attuariale;*
- controlli interni e gestione dei rischi;*
- organizzazione aziendale e remunerazioni.*

Fermo restando che il Codice di Autodisciplina raccomanda che il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da almeno un terzo di Amministratori indipendenti, al fine di assicurare un'adeguata dialettica all'interno dell'Organo amministrativo, volta a favorire l'assunzione di decisioni collegiali consapevoli, nonché di attribuire ai Consiglieri incarichi diversi nell'ambito del Consiglio e nei Comitati endoconsiliari, l'Organo amministrativo in carica ritiene altresì opportuno il concorso, all'interno dell'Organo amministrativo di una pluralità di conoscenze, esperienze e culture, generali e specialistiche, in quanto la compresenza di competenze ed esperienze diversificate assicura la complementarietà dei profili professionali e favorisce la suddetta dialettica e l'efficiente funzionamento del Consiglio e dei Comitati stessi.

Al fine di definire la composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione considerata ottimale, l'Organo amministrativo in carica, considerate le indicazioni del Codice di Autodisciplina, ritiene altresì di ribadire l'importanza che:

- (i) siano adeguatamente rappresentate le su richiamate competenze manageriali e professionali, tenendo altresì conto dei benefici che possono derivare dalla presenza in tale organo di diversi generi, esperienze, anche internazionali, se del caso, fasce d'età e anzianità di carica, valutando, a tale ultimo riguardo, l'opportunità di mantenere un numero adeguato di Amministratori oggi in carica;*
- (ii) in particolare, tenuto conto dell'evoluzione della normativa di settore (e segnatamente a seguito dell'entrata in vigore del regime c.d. Solvency II), il Consiglio sia dotato di competenze, già oggi presenti, in materia di controlli interni e di gestione dei rischi, anche nell'ottica di consentire un'adeguata composizione del Comitato Controllo e Rischi;*

- (iii) *gli Amministratori non esecutivi siano in grado di fornire adeguato contributo alle attività consiliari, arricchendo la discussione consiliare con competenze formate all'esterno dell'impresa, di carattere strategico generale o tecnico particolare, in modo da poter analizzare i diversi argomenti in discussione da prospettive diverse, contribuendo così ad alimentare la dialettica che è il presupposto distintivo di una decisione collegiale, meditata e consapevole.*

Inoltre, al fine di assicurare il corretto assolvimento dei propri compiti e garantire l'effettività del ruolo, il presente Consiglio di Amministrazione raccomanda che i candidati alla carica di Amministratore debbano essere in grado di dedicare tempo e risorse adeguate allo svolgimento del loro incarico.

[PAGINA IN BIANCO]

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ALL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI SUL PUNTO N. 3 ALL'ORDINE DEL GIORNO

Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015 viene a scadere, per decorso del periodo di carica, il mandato conferito al Collegio Sindacale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (la "Società"), nominato dall'Assemblea del 30 aprile 2013.

Vi invitiamo, pertanto, a voler deliberare – nell'osservanza delle norme di legge e di regolamento, nonché statutarie, vigenti in materia – la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente per gli esercizi 2016, 2017 e 2018 e, pertanto, fino all'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018.

Per tali finalità, l'Assemblea dovrà altresì provvedere a determinare il compenso spettante al Collegio Sindacale per ciascun esercizio di incarico.

Ricordiamo, a tale riguardo, che lo Statuto sociale prevede che il Collegio Sindacale sia composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti.

Ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale, l'elezione del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste, nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo, idonee a consentire, così come previsto dalla normativa vigente, che un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale siano eletti dalla minoranza e che la Presidenza del Collegio spetti al membro effettivo eletto dalla minoranza.

La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. La lista dovrà indicare almeno un candidato alla carica di Sindaco effettivo e un candidato alla carica di Sindaco supplente.

Nella composizione del Collegio Sindacale deve essere assicurato l'equilibrio tra i generi introdotto dalla Legge n. 120 del 12 luglio 2011. Le liste devono presentare un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicuri, all'interno di ciascuna lista, il rispetto di detto equilibrio; in particolare, in occasione del presente rinnovo almeno un terzo dei componenti il Collegio Sindacale deve appartenere al genere meno rappresentato, con arrotondamento, in caso di numero frazionato, all'unità superiore; pertanto, ciascuna lista che, considerando entrambe le sezioni, contenga un numero di candidati pari o superiore a tre, dovrà assicurare, a pena di decadenza, la presenza di entrambi i generi in modo che i candidati del genere meno rappresentato siano almeno pari al numero minimo sopra indicato.

Segnaliamo inoltre – rinviando, per quanto qui non specificato, alla citata disposizione

statutaria – che:

- le liste dovranno essere depositate presso la Società, secondo quanto indicato nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, entro il venticinquesimo giorno antecedente la data dell’Assemblea e la Società provvederà a metterle a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul proprio sito *internet* e con le altre eventuali modalità previste dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti, almeno 21 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea;
- secondo quanto previsto dalla Delibera CONSOB n. 19499/2016, hanno diritto a presentare le liste gli Azionisti che, da soli o insieme ad altri, rappresentino almeno l’1% del capitale sociale ordinario; la titolarità della quota di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del/i Socio/i presentatore/i nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società;
- ogni Socio, i Soci aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”), il soggetto controllante, le società controllate e quelle soggette a comune controllo ai sensi dell’art. 93 del TUF, non possono presentare o concorrere alla presentazione, neppure per interposta persona o società fiduciaria, di più di una sola lista né possono votare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, liste diverse da quella che hanno presentato o concorso a presentare. Le adesioni ed i voti espressi in violazione di tale divieto non saranno attribuiti ad alcuna lista;
- ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Si ricorda che, qualora entro il termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell’art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti emanato dalla CONSOB, potranno essere presentate liste fino al terzo giorno successivo al termine sopra indicato; in tal caso, la soglia per la presentazione della lista è ridotta allo 0,50% del capitale sociale con diritto di voto.

Ai sensi del combinato disposto del citato art. 17 dello Statuto sociale e delle disposizioni normative applicabili, gli Azionisti che intendano procedere alla presentazione di una lista devono depositare, contestualmente ed unitamente a ciascuna lista:

- i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l’esistenza dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni per l’assunzione delle rispettive cariche, ivi incluso il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalle disposizioni di legge e di regolamento vigenti;
- ii) un *curriculum vitae* di ciascun candidato ove siano esaurientemente riportate le

caratteristiche personali e professionali dello stesso;

- iii) le ulteriori informazioni richieste dalle disposizioni di legge e di regolamento, che verranno indicate nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato comprovante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista potrà essere prodotta al momento della deposito della lista stessa o anche in data successiva, purché almeno 21 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

I Soci che presentano una "lista di minoranza" sono inoltre destinatari delle raccomandazioni formulate da CONSOB con Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009. In particolare, i Soci che intendono presentare una "lista di minoranza" depositano, insieme alla lista, una dichiarazione che attesti l'assenza dei rapporti di collegamento, anche indiretti, previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti con l'Azionista che detiene il controllo.

Si fa infine presente che nel caso in cui venga presentata un'unica lista, o nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, assicurando, comunque, il rispetto della proporzione tra i generi prevista dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Bologna, 10 marzo 2016

Il Consiglio di Amministrazione

[PAGINA IN BIANCO]

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
tel. +39 051 5076111
fax +39 051 5076666

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
Registro delle Imprese di Bologna,
C.F. e P. IVA 00284160371
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol
iscritto all'Albo dei gruppi bancari

www.unipol.it

Unipol
GRUPPO

www.unipol.it

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna